



---

# LABORATORIO GIURIDICO

---

*rivista mensile*

---

Novembre 2025

---



# Diritto Societario

a cura di Danilo Giorgio Grattoni

## Nota a Trib. Bari, ord. 11 giugno 2025 – Responsabilità del sindaco ex art. 2407 c.c., concorso omissivo e applicabilità retroattiva della L. 14 marzo 2025, n. 35

**Responsabilità del sindaco - dovere di vigilanza - concorso omissivo ex art. 40, co. 2, c.p. - art. 2407 c.c. (novellato con L. 14 marzo 2025, n. 35) - quantificazione del danno (multipli del compenso) - retroattività - prescrizione art. 2947, co. 3, c.c..**

### Abstract

L'ordinanza del Tribunale di Bari, Sezione imprese, affronta due snodi di rilevanza sistematica: (i) l'operatività, ai fini della prescrizione del diritto al risarcimento, del più ampio termine di cui all'art. 2947, comma 3, c.c. e (ii) la qualificazione della riforma dell'art. 2407 c.c. ad opera della l. 14 marzo 2025, n. 35, come intervento di natura procedimentale, dunque suscettibile di spiegare effetti retroattivi. In questa cornice, la novella si proietta unicamente sull'apparato di quantificazione del danno – senza incidere sui “fatti genetici” dell'illecito – e governa la fase, ancora non definita, della stima giudiziale: ne discende che, nel caso concreto, il quantum va determinato secondo il comma 2 dell'art. 2407 c.c., in ossequio al principio *tempus regit actum* che presiede alla gestione delle sopravvenienze normative. La decisione si inserisce quale tassello significativo nel percorso evolutivo della responsabilità degli organi di controllo, orientando il sistema verso un punto di equilibrio tra tutela del ceto creditorio, certezza dei parametri risarcitori e funzione preventiva della vigilanza sindacale.

\* \* \*

(MOTIVI DELLA DECISIONE)

(omissis)

L'istanza cautelare è accolta.

In via preliminare, l'eccezione di prescrizione del credito azionato è rigettata.

Il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., in mancanza di allegazioni attestanti atti interruttivi, risulta decorso pur nell'ipotesi in cui si faccia decorrere dalla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 12.11.2019.

Come evidenziato dal ricorrente, tuttavia, le condotte contestate al sindaco assumono astratta rilevanza penale, poiché egli avrebbe concorso, attivamente o per omissione ex art. 40 comma 2 c.p., alla realizzazione dei reati di cui agli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 n. 4, 223 e 224 l. fall.

A tal proposito, è infatti configurabile anche a fronte di condotte omissive la responsabilità penale dei componenti degli organi di controllo delle società di capitali per commissione di reati fallimentari, come confermato dalla giurisprudenza prevalente che, facendo leva sulla clausola di equivalenza di cui all'art. 40 comma 2 c.p. e valorizzando in termini impeditivi i poteri di sorveglianza, segnalazione e denuncia all'autorità attribuiti ai sindaci (2409 c.c.), ammette un concorso per omissione nei reati commessi dagli amministratori.

Sul punto, utile richiamare una recente pronuncia della Cassazione secondo cui “per quanto riguarda i sindaci, oltre alle ipotesi di condotte positive o commissive (in concorso con altri), tali da integrare gli estremi della bancarotta fraudolenta, la responsabilità a loro carico è normalmente ravvisabile a titolo di concorso omissivo, alla stregua dell'art. 40 c.p., comma 2, e cioè sotto il profilo della violazione del dovere giuridico di controllo che, ordinariamente, inerisce alla loro funzione. Il collegio sindacale è un tipico organo di controllo, chiamato a vigilare sull'amministrazione della società, con il compito di garantire l'osservanza della legge ed il rispetto dell'atto costitutivo nonché di accertare che la contabilità sia tenuta in modo regolare. In quanto investiti di peculiari funzioni di controllo, anche i sindaci, dunque, possono essere chiamati a rispondere dei reati di bancarotta” (Cassazione penale n. 19540/2022).

Il riconoscimento del carattere penale delle condotte censurate incide sulla durata del termine di prescrizione per l'azione risarcitoria in sede civile, data la previsione dell'art. 2947 comma 3 c.c. secondo cui “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.”

A questo riguardo, l'obiezione relativa al mancato coinvolgimento del sindaco in un procedimento penale, che allo stato pare aver interessato solo l'amministratore unico della società, non impedisce al giudice civile di accertare ai soli fini della prescrizione, mediante una *cognitio incidenter tantum ex art. 34 c.p.c.*, la ricorrenza dei requisiti di perfezionamento di eventuali fattispecie penali.

L'assunto è confermato da consolidata giurisprudenza degli Ermellini, secondo cui “qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato ma il giudizio penale non sia promosso, all'azione civile di risarcimento si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista dal reato, purché il giudice civile accerti, *incidenter tantum*, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi” (Cassazione civile n. 29859/2023; Cassazione civile n. 24260/2020; Cassazione civile n. 2350/2018).

Tanto premesso, la contestata contabilizzazione di sopravvenienze attive non realizzate, perpetrata per tre esercizi dall'amministratore e non impedita da adeguata sorveglianza, parrebbe costituire una falsità rilevante ai fini degli artt. 2621 c.c. e 216-223 L. fall.

In ogni caso, le condotte censurate possono rientrare nel combinato disposto degli artt. 217- 224 l. fall., norme che, incriminando la colpa grave nell'acuire il dissesto, rendono rilevante anche la negligenza del resistente nel segnalare violazioni macroscopiche nella tenuta delle scritture contabili.

Per tali ragioni, richiamata la natura sommaria della cognizione nel procedimento cautelare, la documentazione prodotta ai fini dell'accertamento incidentale richiesto dall'art. 2947 comma 3 c.c., impregiudicate diverse valutazioni nel successivo giudizio di merito, può ritenersi sufficiente al rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Il sequestro conservativo, come qualsiasi altro provvedimento di natura cautelare, richiede l'esistenza di due requisiti fondanti: il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*.

Detti requisiti sono così interpretati dalla prevalente giurisprudenza:

- il concetto di “credito” viene ravvisato nel “grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria” (Ex plurimis: Cass. civ., 11.3.1987, n. 2523), non potendo richiedersi requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità che contrasterebbero con la natura cautelare dell'istituto;

- quanto al *periculum in mora*, esso deve essere connotato da elementi tali da rendere il timore di perdere la garanzia del proprio credito “fondato”, per l’esistenza di un pericolo “concreto e attuale”. Gli indici da seguire per la valutazione del pericolo sono di natura oggettiva -con riferimento, ad esempio, alla consistenza del patrimonio in rapporto al credito- ovvero soggettiva -valutando il comportamento processuale o extraprocessuale della parte- (Cass., 9.1.1987, n.69; Cass., 13.2.2002, n. 2081).

La curatela ha agito nei confronti dell’ex sindaco della società, cessato dalla carica in data antecedente all’apertura della liquidazione.

La documentazione prodotta da parte ricorrente soddisfa il *fumus* richiesto dall’art. 671 c.p.c. poiché, allegando e documentando l’approvazione dei bilanci depositati presso il registro delle imprese e corredati dalle relazioni sindacali del resistente, dimostra l’avallo prestato dal sindaco all’illegittima rilevazione delle sopravvenienze attive.

Indubitabile è la responsabilità piena del resistente per l’omessa vigilanza sulla gestione della società, rivestendo la carica di sindaco fino al 2018.

Infatti, il resistente, avendo consentito che crediti del tutto eventuali e non sorretti da alcun titolo fossero inseriti nell’attivo del bilancio, ha contribuito ad alterare la reale situazione patrimoniale dell’impresa, lasciando apparire una solidità che ha differito l’emersione dell’insolvenza ed aggravato l’entità dello stato di decozione della società.

Le relazioni dell’organo di controllo degli esercizi 2014, 2015 e 2016 risultano redatte dal resistente, che ha anche partecipato all’assemblea dei soci che ha approvato i bilanci di esercizio.

In ognuna delle tre relazioni, il sindaco ha espresso parere favorevole all’approvazione dei bilanci, garantendone la conformità alle prescrizioni ed ai criteri valutativi di legge.

Gli elementi disponibili consentono, pertanto, nei limiti della tutela cautelare proposta, un giudizio prognostico positivo in ordine alla fondatezza della domanda e alla sussistenza di una responsabilità del sindaco per le violazioni commesse dall’amministratore unico della società, rimettendo al merito i necessari approfondimenti tecnico-contabili.

Sul piano della quantificazione del danno, con L. 14 Marzo 2025 n. 35 il legislatore ha modificato l’art. 2407 c.c., ancorando la determinazione del quantum risarcitorio al compenso del sindaco.

In specie, il novellato comma 2 della disposizione prevede che “al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell’articolo 2409 bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso”.

Sul piano soggettivo, le condotte già esaminate inducono a scorgere profili di grave negligenza, più che di dolo, in capo al resistente, impregiudicata ogni diversa valutazione nel giudizio di merito, con conseguente possibile applicazione della novella legislativa.

Aderendo all’orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la specificazione dei criteri di valutazione del danno possa retroagire e trovare applicazione anche ai fatti illeciti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, dato che, in mancanza di disposizioni transitorie, la natura procedimentale della modifica invoca il rispetto del principio *tempus regit actum* per la regolamentazione delle sopravvenienze normative.

Sul punto, dirimente risulta la pronuncia della Suprema Corte in tema di danni arrecati dagli amministratori con condotte successive al verificarsi dello scioglimento della società ex art. 2486 comma 3 c.c.: “In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali per il compimento di atti gestori non conservativi dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, i criteri di liquidazione del danno previsti dall’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall’art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, costituiti dalla differenza dei netti patrimoniali e dal deficit patrimoniale, attengono ad una

valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. e sono applicabili - a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto - anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore della citata norma” (Cassazione civile, sez. I, 25 Marzo 2024, n. 8069).

La sentenza prodotta dal ricorrente a sostegno dell'irretroattività della novella, peraltro, pur operando una distinzione tra limitazioni della responsabilità civile e modifiche incidenti sui criteri di liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., non costituenti elementi costitutivi dell'illecito e suscettibili di essere mutati, attesa la loro natura procedimentale, financo nei giudizi pendenti in ottemperanza al principio *tempus regit actum*, ridimensiona la portata della distinzione tra norme di natura sostanziale e norme di natura processuale in *subiecta materia*.

Al punto 3.7 della pronuncia 28990/2019 della Suprema Corte, infatti, si sostiene che “l'argomento critico che si rifà alla distinzione tra "norme di diritto processuale", di immediata applicazione, e "norme di diritto sostanziale", che possono applicarsi a fatti pregressi soltanto se dichiarate espressamente retroattive, non assume rilievo decisivo, bene potendo anche le norme di diritto sostanziale trovare immediata applicazione ai rapporti in corso o non ancora esauriti, trovando limite la retroattività nella impossibilità di modificare "ex post" i fatti genetici (e cioè gli elementi strutturali costitutivi) del rapporto che hanno ormai esaurito i loro effetti con il perfezionamento della fattispecie normativa; diversamente, gli aspetti funzionali connessi alla esecuzione del rapporto bene possono essere regolati diversamente ove sopravvenga una nuova disciplina normativa dei fatti ed atti che debbono ancora verificarsi od essere compiuti”.

Considerato che l'introduzione di nuovi e più stringenti parametri per la valutazione dei danni non modifica “i fatti genetici” dell'illecito censurato, ma impatta in ottica funzionale sull'esecuzione del rapporto obbligatorio, dettando regole per una liquidazione dei danni non ancora operata dal giudice della controversia, si ritiene che la determinazione del quantum risarcitorio nel caso di specie debba essere disciplinata dal novellato comma 2 dell'art. 2407 c.c.

Tanto premesso, dalle delibere di approvazione dei bilanci emerge la corresponsione di un compenso pari ad € 3.000,00 per il 2015 e pari ad €3.500,00 per il 2016, mentre non è possibile acquisire elementi utili per determinare il compenso corrisposto per l'esercizio 2014.

Considerato opportuno, in ottica cautelativa, presumere la corresponsione di un compenso di pari ammontare anche per l'esercizio 2014 e ritenuto di applicare il limite ex art. 2407 comma 2 c.c. ad ognuno dei tre esercizi, si giunge ad una stima approssimativa del danno in € 150.000,00, da aumentare ad € 200.000 per spese legali e di ctu, salvo ogni approfondimento istruttorio da espletare nell'instaurando giudizio di merito.

Sussiste, altresì, il requisito del *periculum in mora*, tenuto conto della modesta consistenza del patrimonio per cui è richiesta tutela conservativa, come espressamente riconosciuto dal resistente, e dell'assenza di ulteriore prova –rimessa al debitore- in ordine alla propria capienza patrimoniale.

Va rimessa al merito la liquidazione delle spese legali di questa fase.

\* \* \*

Il procedimento prende avvio da un ricorso ex art. 671 c.p.c. con cui la curatela fallimentare ha chiesto il sequestro conservativo dei beni dell'ex sindaco (in carica dal 2013 al 2018), cui venivano imputate plurime irregolarità contabili e l'avallo di bilanci falsati mediante l'iscrizione di sopravvenienze attive fittizie per complessivi euro 5.700.000,00. Il resistente ha opposto l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito risarcitorio ai sensi dell'art. 2949 c.c., nonché l'assenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. Il Tribunale, disattesa l'eccezione di prescrizione, ha accolto la domanda cautelare, disponendo il sequestro conservativo sino alla concorrenza di euro 200.000,00.

Sull'applicazione del termine di prescrizione

Nel rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente, il Tribunale di Bari ha offerto una lettura di particolare rilievo sistematico del rapporto tra illecito civile e illecito penale nella materia della responsabilità degli organi di controllo societari. Pur riconoscendo che il termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c. sarebbe formalmente decorso, il giudice ha valorizzato la rilevanza penale in astratto delle condotte contestate al sindaco – consistenti nell'avallò di bilanci falsi e nell'omessa vigilanza – riconducendole alla fattispecie dei reati fallimentari di cui agli artt. 216, 217, 223 e 224 l. fall. e, sotto il profilo soggettivo, alla clausola di equivalenza dell'art. 40, co. 2, c.p.

Muovendo da tale qualificazione, il Tribunale applica il disposto dell'art. 2947, co. 3, c.c., secondo cui “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”. Ne discende che l'azione di responsabilità proposta dalla curatela – benché esercitata in sede civile – beneficia del più ampio termine prescrizione penale, anche in assenza di un procedimento penale pendente a carico del sindaco.

Il giudice barese aderisce così al consolidato orientamento della Corte di cassazione, che riconosce al giudice civile il potere di procedere ad un accertamento incidentale (*cognitio incidenter tantum*) ex art. 34 c.p.c. in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di una fattispecie penale, ai soli fini dell'individuazione del termine prescrizione applicabile<sup>1</sup>.

Tale impostazione segna un'importante evoluzione del principio di autonomia dei giudizi civile e penale, poiché consente di valorizzare la dimensione sostanziale del disvalore della condotta, indipendentemente dall'esistenza di un procedimento penale effettivo.

In questa prospettiva, il Tribunale ribadisce che il carattere penalmente tipico della condotta del sindaco - inteso quale concorrente omissivo nei reati fallimentari mediante la violazione del dovere di vigilanza - giustifica l'applicazione del più lungo termine di prescrizione previsto per tali reati. Si tratta, dunque, di un'interpretazione che conferisce all'art. 2947, co. 3, c.c. una funzione estensiva e protettiva della responsabilità civile in contesto concorsuale, ponendo l'accento sul principio di effettività della tutela del ceto creditorio.

La pronuncia, in conclusione, riafferma la possibilità per il giudice civile di valutare, ai soli fini della prescrizione, la sussistenza in astratto del reato, configurando un meccanismo di osmosi tra ordinamento penale e civile che rafforza il potere dell'organo giurisdizionale di prevenire condotte elusive e di preservare la funzione deterrente della responsabilità sindacale

L'art. 2407 c.c. e l'efficacia retroattiva

L'ordinanza del Tribunale di Bari delinea una prospettiva evolutiva della responsabilità dei sindaci che si inserisce in modo coerente nel quadro ricostruttivo offerto dalla Dottrina, secondo la quale la riforma dell'art. 2407 c.c. risponde all'esigenza di ribilanciare i rapporti di responsabilità e di rischio tra organi gestori e organi di controllo<sup>2</sup>.

La Corte territoriale barese, nel motivare la propria decisione, richiama implicitamente tale ratio di sistema, ravvisando nella novella un intervento volto non già a modificare i presupposti sostanziali dell'illecito, ma a disciplinare i criteri di liquidazione del danno, configurandosi pertanto come norma di natura funzionalmente procedimentale.

In questa prospettiva, la Corte territoriale afferma che la nuova disposizione dell'art. 2407, comma 2, c.c., pur incidendo sulla misura del risarcimento (attraverso l'introduzione del meccanismo del multiplo del compenso), non altera l'an della responsabilità, né i “fatti genetici” dell'illecito, ma interviene esclusivamente sulla fase esecutiva del rapporto obbligatorio, cioè sulla determinazione del quantum debeatur. Tale impostazione si fonda sul principio *tempus regit actum*, che regola l'immediata applicazione delle norme processuali o a contenuto funzionale anche a fattispecie sorte anteriormente, quando gli effetti giuridici non siano ancora esauriti. Ne consegue, coerentemente, che nel giudizio in corso - in cui la liquidazione

---

<sup>1</sup> Cfr. *ex plurimis*, Cass. Civ. 12 dicembre 2024 n. 229, [ww.dejure.it](http://ww.dejure.it), recente arresto che conferma l'orientamento della Corte territoriale barese.

<sup>2</sup> Cfr. S. AMBROSINI, “La nuova responsabilità del Collegio Sindacale: note minime a prima lettura”, in *Ristrutturazioni Aziendali*, [www.il caso.it](http://www.il caso.it).

del danno non era ancora intervenuta - il Tribunale ha ritenuto doverosa l'applicazione del nuovo regime risarcitorio, riconoscendo alla novella efficacia retroattiva limitata ai profili di quantificazione.

La posizione del giudice si discosta, almeno in parte, da quella prospettata dalla citata Dottrina, il quale, pur salutando la riforma come un "ribaltamento copernicano" nella disciplina della responsabilità sindacale, ne sottolinea la natura sostanziale e dunque, in linea di principio, la non retroattività, in assenza di un'espressa previsione normativa in tal senso.

In coerenza con tale impostazione dottrinarica, merita richiamo una recente ordinanza del Tribunale di Venezia<sup>3</sup>, che esclude l'applicabilità ai giudizi pendenti dei limiti risarcitori introdotti dalla riforma. La soluzione viene ancorata, da un lato, al principio generale di cui all'art. 11 disp. prel. c.c., dall'altro, all'esigenza di tutela dell'affidamento delle parti circa il quadro ex ante delle conseguenze sanzionatorie delle condotte lesive: le regole sulla quantificazione del danno concorrono infatti a definire la prevedibilità degli esiti del contenzioso e non possono essere retroproiettate senza vulnerare le legittime aspettative del danneggiato all'integrale ristoro a fronte dell'inadempimento. A fortiori, l'opzione retroattiva imporrebbe di scrutinare le ricadute contrattuali sui rapporti assicurativi dei sindaci e sulla misura dei premi corrisposti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, potendo prospettarsi — almeno in ipotesi — profili di sopravvenuta carenza di causa in concreto dei contratti di assicurazione calibrati su un diverso perimetro di responsabilità.

Tuttavia, come emerge dallo stesso contributo, l'autore riconosce che la limitazione della responsabilità "non incide sulla responsabilità in sé e per sé considerata, ma solo sulla misura del danno risarcibile" ed è proprio questo passaggio che il Tribunale di Bari sembra valorizzare, interpretando la novella non come un mutamento della struttura dell'obbligazione, ma come un criterio di commisurazione del pregiudizio compatibile con i fatti pregressi.

La decisione appare così animata da una logica di continuità funzionale del sistema, nella quale la riforma assume carattere immediatamente operativo in quanto strumentale alla razionalizzazione della responsabilità professionale dei sindaci, in un contesto normativo che, come evidenziato dalla Dottrina, ha conosciuto negli ultimi anni un progressivo ampliamento dei poteri-doveri sindacali e, di riflesso, un accrescimento del rischio connesso all'esercizio dell'incarico

Ne deriva una visione sistematicamente coerente: il Tribunale di Bari fa propria l'idea di un riequilibrio dinamico tra funzione di controllo e responsabilità patrimoniale, valorizzando la natura "strumentale" della riforma quale misura di giustizia economica e di certezza professionale. La retroattività funzionale così riconosciuta non tradisce, ma anzi attua, la ratio di tutela insita nella riforma: garantire, anche nei giudizi pendenti, un criterio uniforme e proporzionato di determinazione del danno che preservi la funzione di vigilanza senza trasfigurarla in un presidio di natura punitiva.

La responsabilità del sindaco e il concorso omissivo ex art. 40, co. 2, c.p.

Nell'ordinanza dell'11 giugno 2025, il Tribunale di Bari offre una lettura particolarmente rigorosa della posizione di garanzia che grava sui componenti del collegio sindacale, riconoscendo che la loro responsabilità può discendere non soltanto da condotte commissive, ma anche - e soprattutto - da omissioni di vigilanza. Il giudice muove dal disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., secondo cui "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo", per affermare che la mancata reazione del sindaco di fronte a evidenti irregolarità contabili costituisce una forma di concorso omissivo nei reati fallimentari di bancarotta impropria e aggravamento del dissesto (artt. 216, 217, 223 e 224 l. fall.).

La decisione si colloca nel solco di quell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza penale, che ha qualificato il collegio sindacale come organo di controllo attivo e non meramente notarile, tenuto a un'attività di vigilanza effettiva, continua e penetrante<sup>4</sup>. In questa prospettiva, la "clausola di equivalenza" dell'art. 40 c.p. opera come fondamento

<sup>3</sup> Cfr. Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 7 luglio 2025, n. 3443, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>4</sup> Cfr. Il Tribunale di Bari richiama Cass. Pen., 20 aprile 2022, n. 19540, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it), che esprime un orientamento consolidato, in senso conforme già chiarito da Cass. Pen., 27 aprile 2005, n. 40815, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it). In Dottrina, in tema di bancarotta fraudolenta ex art. 236, comma 2, n. 1, l. fall., si veda, *ex multis*, M. GAMBARDILLA, "Condotte economiche e responsabilità penali", Giappichelli, 2020, p. 337 ss.; A. ALESSANDRI, "I reati fallimentari", in *Diritto penale commerciale*, Giappichelli, 2019, p. 151 ss.; A. PANTANELLA, "Concordato preventivo e bancarotta: i limiti della cognizione del giudice penale", in questa rivista, 2017, p. 3732 ss.

normativo del dovere impeditivo del sindaco: il quale, in virtù della propria funzione, non può limitarsi a una lettura passiva dei documenti contabili, ma deve reagire tempestivamente di fronte a segnali di irregolarità, sollecitando gli amministratori e, se del caso, denunciando i fatti agli organi competenti.

Il Tribunale di Bari sottolinea come l'inosservanza di tali obblighi trasformi la violazione del dovere di vigilanza in una condotta causalmente rilevante, idonea a integrare un contributo omissivo al fatto illecito altrui. In altri termini, l'assenza di intervento del sindaco in presenza di anomalie macroscopiche nel bilancio o di condotte gestorie distorsive rappresenta un fattore eziologico concorrente nella produzione dell'evento dannoso, poiché l'inerzia del controllore consente il protrarsi o l'aggravarsi della condotta fraudolenta dell'amministratore.

Sul piano civilistico, la declinazione di tale principio comporta che il sindaco possa essere chiamato a rispondere in sede di responsabilità risarcitoria anche in assenza di un nesso diretto tra la sua azione e il danno, giacché l'omissione del controllo integra un comportamento colposo omissivo con efficacia causale equivalente a quello commissivo. È proprio in questa equivalenza funzionale tra omissione e azione che il Tribunale individua la base dogmatica della responsabilità del sindaco, valorizzando la sua funzione di garante dell'ordinato svolgimento della gestione societaria e del rispetto dei principi di veridicità e correttezza del bilancio.

La pronuncia, pertanto, non si limita a recepire la lezione penalistica sull'omesso impedimento, ma la trasla nel sistema civilistico della responsabilità da vigilanza, rafforzando il principio per cui l'organo di controllo non è un mero spettatore dell'agire amministrativo, ma un soggetto che partecipa attivamente alla tutela del patrimonio sociale e dell'affidamento dei terzi. In questa prospettiva, la figura del sindaco viene così elevata a presidio di legalità sostanziale, il cui silenzio o la cui inerzia assumono rilievo non solo deontologico o disciplinare, ma anche giuridico, ai fini dell'imputazione dell'evento lesivo. Ne risulta una concezione ampia e dinamica della responsabilità sindacale, che supera la distinzione tra omissione e commissione, e riconduce entrambe a una unitaria categoria di concorso nel fatto dannoso in forza del dovere giuridico di vigilanza. Il principio affermato dal Tribunale barese - secondo cui l'omesso controllo vale come contributo causale all'illecito gestorio - segna, dunque, un ulteriore passo nella costruzione di un sistema di responsabilità coerente con la funzione preventiva e collaborativa del controllo societario.

In esito alle considerazioni svolte, l'ordinanza del Tribunale di Bari si inserisce nel solco di una giurisprudenza di merito sensibile alla funzione sistemica del controllo societario, restituendo centralità alla posizione di garanzia del sindaco e alla sua responsabilità da omesso impedimento; al contempo, la valorizzazione del principio *tempus regit actum* nella lettura del novellato art. 2407, comma 2, c.c. segnala una distinzione matura tra profili genetici dell'illecito e criteri funzionali di liquidazione, che colloca il meccanismo del multiplo del compenso sul terreno - per l'appunto - della quantificazione e non della tipicità dell'illecito. Resta, tuttavia, un'area di prudente sospensione del giudizio sulla retroattività: la soluzione adottata dal giudice barese è teoricamente coerente (perché non altera gli elementi costitutivi della responsabilità, ma ne governa la misura) ed è sostenibile sul piano sistematico (perché favorisce prevedibilità e proporzionalità del rischio professionale), ma si confronta con letture difformi in punto di tutela dell'affidamento e di stabilità dei rapporti (anche assicurativi). Ne discende che una conclusione "semi-aperta" - che prenda atto del contrasto e, in attesa di un indirizzo nomofilattico, privilegi nel caso concreto la natura funzionale della novella - appare metodologicamente corretta e, allo stato, la più equilibrata sul piano della politica del diritto: essa consente di comporre, senza anticipare esiti definitivi, l'esigenza di effettività della vigilanza con quella di certezza dei parametri risarcitori, tracciando un modello di responsabilità sindacale improntato a proporzionalità, effettività e certezza della tutela.

